



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 agosto 2011
(OR. en)**

13478/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0217 (COD)**

**FREMP 79
POLGEN 129
FIN 572**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 agosto 2011
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2011) 489 definitivo
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'anno europeo dei cittadini (2013)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 489 definitivo.

All.: COM(2011) 489 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2011
COM(2011) 489 definitivo

2011/0217 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'anno europeo dei cittadini (2013)

{SEC(2011) 996 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Contesto generale**

La cittadinanza dell'Unione, sancita dall'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è conferita automaticamente a tutti i cittadini degli Stati membri e attribuisce loro una serie aggiuntiva di diritti tra i quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di Stati membri diversi da quello di cui sono cittadini.

Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall'articolo 21 del TFUE e dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è uno dei più apprezzati tra i diritti individuali conferiti dal diritto dell'UE. La libertà di circolazione è virtualmente sinonimo di cittadinanza dell'Unione¹ e costituisce l'espressione più tangibile dei benefici derivanti dalla cittadinanza dell'Unione.

Più in generale, l'esercizio del diritto di circolare liberamente contribuisce a dare concretezza alla nozione di cittadinanza dell'Unione nella vita quotidiana dei cittadini. Coloro che escono dai confini nazionali per viaggiare o per insediarsi in altri Stati membri sono obbligati a prendere conoscenza e a usufruire della vasta gamma di diritti loro conferiti dal diritto dell'UE al di fuori delle frontiere nazionali: i diritti in veste di consumatori in altri Stati membri, il diritto ad avere accesso all'istruzione, a ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, ad avere accesso a cure sanitarie e ad acquisire o mantenere i diritti previdenziali.

I diritti, riconosciuti ai cittadini dell'Unione, di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono assumono un'importanza cruciale in tale contesto, in quanto forniscono ai cittadini dell'Unione gli strumenti per partecipare alla vita democratica dell'Unione, contribuendo nel contempo alla loro integrazione nella società degli Stati membri di residenza.

Inoltre, in un contesto più ampio, la cittadinanza dell'Unione è strettamente correlata ai principi democratici dell'Unione europea², i quali definiscono il quadro di riferimento per la partecipazione dei cittadini alla vita democratica nell'Unione.

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Si stima che nel 2009 erano 11,9 milioni i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro diverso dal proprio e che un numero ancora maggiore potrebbe avvalersi di tale diritto in un futuro momento della propria vita: un'indagine Eurobarometro condotta nel 2009³ ha rilevato che più di un terzo (35%) dei cittadini europei sarebbe disposto a lavorare in un altro Stato membro. Dalla stessa indagine emerge tuttavia che quasi un europeo su cinque ritiene che sussistano troppi ostacoli all'esercizio di un'attività lavorativa in un altro Stato membro. Un

¹ Indagine qualitativa Eurobarometro "European Citizenship – Cross-border mobility", agosto 2010.

² Titolo II del TUE, in particolare gli articoli 9, 10 e 11.

³ Indagine Eurobarometro flash 263 "The Internal Market: Awareness – Perceptions – Impacts", aprile 2009.

altro studio del 2009⁴ ha rivelato che la mancanza di informazioni (unitamente a problemi linguistici) costituisce l'ostacolo più rilevante al pendolarismo transfrontaliero che, con la migrazione transnazionale, costituisce la principale forma di mobilità geografica per motivi di lavoro nell'UE.

Tali conclusioni sono state confermate da un'indagine del 2010 sulle esperienze acquisite dai cittadini europei che hanno effettivamente esercitato il loro diritto di circolare liberamente⁵. Nel valutare le possibili iniziative per rendere più facile la mobilità all'interno dell'UE, i rispondenti hanno evidenziato la necessità per i cittadini dell'Unione di disporre di informazioni pratiche e specifiche per paese sui loro diritti in caso di residenza in uno Stato membro diverso dal proprio. Dall'indagine è emerso inoltre che le informazioni di cui necessitano i cittadini per esercitare il loro diritto di circolare liberamente non sono strettamente limitate alle condizioni di utilizzo di tale diritto in sé: tra gli aspetti amministrativi che le persone hanno preso in considerazione prima di trasferirsi in un altro Stato membro, i due più citati sono stati quelli relativi al welfare e alla sicurezza sociale e al riconoscimento dei diplomi universitari.

È evidente che i cittadini che intendono studiare, lavorare, trascorrere la loro pensione o risiedere in un altro Stato membro hanno bisogno di essere adeguatamente informati sui vari diritti che possono far valere in tal caso e di poter effettivamente avvalersi di tali diritti nella pratica. Senza tali conoscenze i cittadini non sono in grado di prendere decisioni informate sull'esercizio del loro diritto di circolare liberamente.

Più in generale, la consapevolezza dei cittadini del loro diritto di circolare liberamente e più in generale dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione è fondamentale per permettere ai singoli cittadini, alle imprese e alla società nel suo complesso di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato unico.

Le considerevoli lacune nella consapevolezza da parte dei cittadini dei propri diritti sono state messe in evidenza da un'indagine Eurobarometro del 2010⁶ da cui è emerso che, sebbene gli europei siano in generale consapevoli del proprio status di cittadini dell'Unione (il 79% degli intervistati considera familiare l'espressione "cittadino dell'Unione europea"), le loro conoscenze concrete in merito all'esatto significato dei diritti derivanti da tale status risultano carenti. Più in particolare soltanto il 43% conosce il significato dell'espressione "cittadino dell'Unione europea" e quasi la metà dei cittadini europei (48%) ritiene di non essere ben informata sui propri diritti.

Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione"⁷ la Commissione ha individuato i principali ostacoli che i cittadini ancora incontrano nella loro vita quotidiana allorché intendono esercitare i propri diritti in veste di cittadini dell'Unione e ha elencato 25 azioni concrete per eliminare tali ostacoli. Nel quadro di tale esercizio la Commissione ha concluso che la scarsa consapevolezza dei propri diritti da parte dei cittadini dell'Unione impedisce loro di goderne appieno e ha annunciato l'intenzione di promuovere la diffusione di informazioni ai cittadini dell'Unione sui loro diritti in quanto tali e in particolare sul loro diritto di circolare

⁴ Relazione scientifica sulla mobilità dei lavoratori transfrontalieri tra i paesi UE-27/SEE/EFTA redatta su incarico della Commissione europea, gennaio 2009.

⁵ Indagine qualitativa Eurobarometro "European Citizenship – Cross-border mobility", agosto 2010.

⁶ Indagine Eurobarometro flash 294 "EU citizenship", marzo 2010.

⁷ COM (2010) 603 definitivo del 27.10.2010.

liberamente. La proclamazione del 2013 quale "Anno europeo dei cittadini", comportando l'organizzazione nel corso di tale anno di manifestazioni mirate sulla cittadinanza dell'Unione e sulle politiche dell'UE a favore dei cittadini, è pertanto indicata nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione come una delle iniziative da adottare per ovviare a tale scarsa consapevolezza.

Lo scopo generale del proposto anno europeo dei cittadini è quello di garantire che tutti i cittadini dell'Unione siano consapevoli dei diritti di cui possono avvalersi in un contesto transnazionale per effetto del loro status di cittadini dell'Unione, in modo da consentire loro di prendere decisioni informate sull'esercizio o meno del loro diritto di circolare liberamente e di facilitare l'effettivo esercizio di tale diritto. Più in particolare l'anno europeo dei cittadini è finalizzato a:

- rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente all'interno dell'Unione europea e più in generale ai diritti garantiti ai cittadini dell'Unione allorché si trovano in un altro Stato membro, compreso il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione;
- rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione in merito alle modalità con le quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti e delle politiche dell'Unione allorché risiedono in un altro Stato membro e promuovere la loro partecipazione attiva a forum civici sulle politiche e su problematiche dell'Unione;
- stimolare un dibattito sulle conseguenze e sulle potenzialità del diritto di circolare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza dell'Unione, in particolare in termini di rafforzamento della coesione sociale e della comprensione reciproca tra i cittadini dell'Unione, nonché del legame tra i cittadini e l'Unione.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Il proposto anno europeo dei cittadini si ricollega al forte legame esistente tra il diritto di circolare liberamente e la cittadinanza dell'Unione e alla connotazione positiva che le due nozioni possiedono per i cittadini, nell'intento di far acquistare alla cittadinanza dell'Unione un significato reale. In tal modo contribuisce all'attuazione dell'obiettivo politico della Commissione di porre i cittadini al centro dell'agenda politica dell'UE e di contribuire a far diventare la cittadinanza dell'Unione una realtà tangibile nella loro vita quotidiana.

Il proposto anno europeo dei cittadini si richiama all'impegno assunto dal presidente della Commissione europea José Manuel Barroso nei suoi orientamenti politici per la nuova Commissione del 3 settembre 2009 per rafforzare la cittadinanza dell'UE, rivitalizzando il legame tra i cittadini e l'UE e garantendo l'effettiva realizzazione dei loro diritti.

Si ricollega inoltre alla risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) "Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona". In tale risoluzione il Parlamento europeo invita la Commissione a proclamare il 2013 "Anno europeo della cittadinanza", onde dare impulso al dibattito sulla cittadinanza europea e informare i cittadini europei in merito ai loro diritti, segnatamente ai nuovi diritti derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Pertanto il piano per l'anno europeo dei cittadini 2013 è stato presentato il 18 gennaio 2011 al gruppo interistituzionale sull'informazione.

Sotto questo aspetto il proposto anno europeo dei cittadini è in linea anche con il programma di Stoccolma⁸ che colloca i cittadini al centro delle politiche europee nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia e incentra la propria azione sulla costruzione di un'Europa dei cittadini, anche garantendo il pieno esercizio del diritto dei cittadini di circolare liberamente.

L'obiettivo del proposto anno europeo dei cittadini è inoltre coerente con gli obiettivi della strategia Europa 2020, tanto che la promozione della libera circolazione e della mobilità dei lavoratori è stata riconosciuta nelle iniziative faro "Youth on the Move" e "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione"⁹, nonché nella comunicazione "Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro"¹⁰ che ha fatto seguito alla proclamazione del 2006 come "Anno europeo della mobilità dei lavoratori", quale strumento per permettere al mercato del lavoro di far fronte alle conseguenze del cambiamento demografico e per accrescere le possibilità di occupazione dei cittadini e la competitività delle economie europee.

Più in generale la libera circolazione assicura, quale condizione fondamentale, o promuove l'esercizio transnazionale da parte dei cittadini di una vasta gamma di diritti dell'Unione, quali i diritti previdenziali, il diritto di cercare lavoro, i diritti dei cittadini in qualità di passeggeri o di turisti o i loro diritti, in veste di consumatori, ad avere accesso a beni e servizi in altri Stati membri. Facilitare la libera circolazione può pertanto contribuire tra l'altro al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione nella recente iniziativa per il rilancio del mercato unico¹¹, in quanto può incoraggiare i cittadini a cogliere pienamente le opportunità offerte dal mercato unico. Inoltre l'anno europeo è inteso a rafforzare direttamente la consapevolezza dei cittadini in merito a queste opportunità e ai diritti in quanto tali, perché mira a fornire ai cittadini informazioni su tutti i diritti di cui possono avvalersi allorché si trovano in un altro Stato membro.

Il proposto anno europeo dei cittadini si ricollega inoltre alla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione e contribuisce in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi fissati in tale relazione, segnatamente l'eliminazione degli ostacoli che impediscono ancora ai cittadini dell'Unione di esercitare pienamente i loro diritti.

Sulla base dei principali problemi cui si trovano confrontati i cittadini allorché intendono esercitare i propri diritti in qualità di cittadini dell'Unione, in particolare quando si trovano in altri Stati membri, tale relazione ha individuato non soltanto gli ostacoli che permangono in merito alla libera circolazione di per sé, ma anche una serie di questioni di interesse diretto per i cittadini che intendono esercitare il proprio diritto di circolare liberamente, per le quali l'UE deve impegnarsi, nei limiti delle proprie competenze, a diffondere informazioni e a eliminare gli ostacoli ancora in essere. Tra tali questioni figurano i diritti di proprietà delle

⁸ Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea – Consiglio europeo — Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).

⁹ COM (2010) 477 definitivo del 15.9.2010 e COM (2010) 682 definitivo del 23.11.2010.

¹⁰ COM (2007) 773 definitivo del 6.12.2007.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM (2010) 608 definitivo del 27.10.2010).

coppie internazionali, il riconoscimento all'estero dei documenti di stato civile, la protezione degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali, i problemi fiscali nelle situazioni transnazionali, l'assistenza sanitaria all'estero e le questioni legate alla tecnologia elettronica in ambito sanitario, i diritti dei passeggeri e dei turisti, i diritti dei consumatori, il riconoscimento dei diplomi universitari e delle qualifiche professionali, problemi previdenziali, l'esercizio dei diritti elettorali e la sensibilizzazione in merito alla nozione di cittadinanza dell'Unione.

L'anno europeo dei cittadini può pertanto richiamarsi ampiamente alle conclusioni della relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione, in modo da orientare meglio i suoi obiettivi e le sue iniziative sulle questioni più pertinenti nell'intento di facilitare la libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

Contemporaneamente, l'anno europeo dei cittadini può rafforzare il processo lanciato dalla Commissione per individuare altri ostacoli e delineare soluzioni idonee a permetterne, entro i limiti delle competenze dell'Unione europea, la rimozione e porre le premesse per la pubblicazione nel 2013 di un piano di azione per l'eliminazione definitiva degli ostacoli che ancora impediscono ai cittadini di godere pienamente dei propri diritti in quanto cittadini dell'Unione, come annunciato nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione. Contribuendo a tale esercizio, volto a garantire che i cittadini dell'Unione possano effettivamente esercitare i loro diritti ai sensi del diritto dell'UE, l'anno europeo dei cittadini può contribuire al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE, secondo il quale i cittadini dell'Unione "godono" dei diritti ai sensi dei trattati, compreso il loro diritto di circolare liberamente.

Un anno europeo dei cittadini nel 2013 cade inoltre a proposito per dare visibilità alla cittadinanza dell'Unione e ai suoi vantaggi concreti per i singoli cittadini, dato che in quell'anno si festeggerà il ventesimo anniversario dell'istituzione, con il trattato di Maastricht, della cittadinanza dell'Unione. Inoltre, mettendo in luce l'impatto concreto delle politiche dell'Unione sulla vita quotidiana dei cittadini, l'anno europeo dei cittadini evidenzierà il grande contributo dei cittadini a dare concretezza ai propri diritti e più in generale al processo volto a plasmare il progetto europeo. Unitamente alla sensibilizzazione sui diritti elettorali dei cittadini nello Stato membro di residenza, ciò risulterà importante nella prospettiva delle elezioni del Parlamento europeo nel 2014. Gli effetti di siffatte azioni di sensibilizzazione risulteranno moltiplicate dallo stretto coordinamento e dallo sfruttamento di sinergie con le pertinenti iniziative adottate da altre istituzioni dell'UE, in particolare il Parlamento europeo, e dagli Stati membri nel periodo precedente tali elezioni.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione

Nel contesto della consultazione pubblica avviata dalla Commissione in merito a "I diritti dei cittadini dell'UE: prospettive", conclusasi il 15 giugno 2010, e della conferenza su tale tema organizzata nei giorni 1 e 2 luglio 2010, le organizzazioni della società civile hanno caldeggiato la proposta di focalizzare le politiche dell'UE sulla nozione di cittadinanza dell'Unione e sui diritti ad essa connessi, nonché sulle modalità con cui far acquistare alla cittadinanza dell'Unione un significato reale nella vita quotidiana delle persone. Importanti istanze della società civile hanno inoltre espresso un forte apprezzamento per le iniziative di

sensibilizzazione volte a colmare il divario tra le norme giuridiche che garantiscono la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e la realtà irta di ostacoli cui i cittadini si trovano confrontati.

Il 15 dicembre 2010 la Commissione ha presentato anche il piano per un anno europeo dei cittadini nel quadro del suo dialogo regolare con la società civile. In tale contesto ha raccolto reazioni positive in particolare riguardo a iniziative incentrate su taluni aspetti dell'esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione, quali l'incoraggiamento dell'impegno sociale dei cittadini e un'attiva partecipazione per dar vita a una democrazia partecipativa.

- **Ricorso al parere di esperti**

I pertinenti dati sono stati raccolti sulla base di varie recenti indagini Eurobarometro e di studi menzionati in precedenza nella sezione "Motivazione e obiettivi della proposta".

- **Valutazione dell'impatto**

È stata eseguita una valutazione ex-ante¹².

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

L'anno europeo dei cittadini è finalizzato a sensibilizzare i moltiplicatori di informazioni e il pubblico in generale sui diritti dei cittadini dell'Unione allo scopo di rendere più facile l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente.

A questo fine sensibilizzerà i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di circolare liberamente e più in generale ai diritti di cui possono avvalersi allorché si trovano in un altro Stato membro, compreso il loro diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione.

Sensibilizzerà inoltre i cittadini dell'Unione sulle modalità con le quali possono beneficiare dei diritti e delle politiche dell'UE allorché risiedono in un altro Stato membro, anche stimolando la loro partecipazione a forum civici sulle politiche e su problematiche dell'Unione.

L'anno europeo dei cittadini tenterà inoltre di aprire un dibattito sulle conseguenze e sulle potenzialità del diritto di circolare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza dell'Unione, in particolare in termini di rafforzamento della coesione sociale e della comprensione reciproca tra i cittadini dell'Unione, nonché del legame tra i cittadini e l'Unione.

- **Base giuridica**

L'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che i cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati e che essi hanno, tra l'altro, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

¹² SEC(2011)xxx

Il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente è sancito inoltre dall'articolo 21, paragrafo 1, del trattato che recita:

"Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi".

Il principale scopo della proposta di decisione sull'anno europeo dei cittadini è quello di facilitare l'esercizio da parte dei cittadini dell'Unione del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri mediante la loro sensibilizzazione sui diritti di cui godono in qualità di cittadini dell'Unione. L'obiettivo della proposta rientra pertanto nell'ambito dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato. Nel contempo, la proposta può contribuire al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE, il quale sancisce che i cittadini dell'Unione "godono" dei diritti previsti nei trattati, compreso il diritto di circolare liberamente.

La proposta trova pertanto il fondamento giuridico nell'articolo 21, paragrafo 2, del TFUE, il quale stabilisce che quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere un obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.

- **Principio di sussidiarietà**

L'aspetto principale considerato dal proposto anno europeo dei cittadini è la carenza di un'adeguata consapevolezza e di una concreta conoscenza da parte dei cittadini dell'Unione del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente, nonché di altri diritti di cui godono in qualità di cittadini dell'Unione, in particolare allorché si trovano in un altro Stato membro. La mancanza di visibilità della nozione di cittadinanza dell'Unione e dei suoi concreti vantaggi per i singoli individui, che è al centro dell'iniziativa, presenta una natura transnazionale. Sebbene la responsabilità della sensibilizzazione dei cittadini sui loro diritti in quanto cittadini dell'Unione incomba in primo luogo agli Stati membri, le iniziative idonee ad affrontare il problema richiedono l'intervento di partenariati multilaterali, scambi transnazionali di informazioni e di esperienze e azioni di sensibilizzazione e di diffusione di buone pratiche a livello dell'Unione. Gli obiettivi del proposto anno europeo dei cittadini possono pertanto essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

- **Principio di proporzionalità**

Come indicato nella valutazione ex-ante allegata alla presente proposta¹³, le iniziative da adottare riguardo al proposto anno europeo dei cittadini si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi. La proposta rispetta pertanto il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE.

- **Incidenza sui diritti fondamentali**

Il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente è sancito dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella misura in cui

¹³ SEC(2011)xxx

mira a facilitare l'esercizio di tale diritto, il proposto anno europeo dei cittadini avrà una consistente incidenza positiva in termini di una più efficace attuazione della Carta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Per l'anno europeo dei cittadini non è richiesto alcun finanziamento aggiuntivo. La flessibilità circa la fissazione annuale delle priorità sulla base delle linee di bilancio e dei programmi della direzione generale della Comunicazione assicura un margine finanziario sufficiente per gestire l'anno europeo dei cittadini con un budget dell'ordine di 1 milione di euro.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'anno europeo dei cittadini (2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20, paragrafo 1, del trattato istituisce la cittadinanza dell'Unione in aggiunta alla cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri, stabilendo che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione. Il paragrafo 2 dell'articolo 20 precisa che i cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati e che essi hanno, tra l'altro, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente è inoltre sancito dall'articolo 21 del trattato.
- (2) L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha rafforzato lo status di cittadino dell'Unione e ha integrato i diritti ad esso correlati, compresa l'introduzione di un nuovo diritto, l'iniziativa dei cittadini, che consente a un milione di cittadini, di un numero significativo di Stati membri, di invitare la Commissione a presentare una proposta in una qualsiasi materia di competenza dell'UE.
- (3) I diritti inerenti alla cittadinanza dell'Unione sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come indicato nel preambolo della Carta, l'Unione "pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Il capo V della Carta elenca i

¹⁴ GU C ... del..., pag. ...

¹⁵ GU C ... del..., pag. ...

"diritti dei cittadini", compreso, all'articolo 45, il diritto di ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

- (4) Il programma di Stoccolma¹⁶ pone pertanto il cittadino al centro delle politiche europee nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Focalizza le sue iniziative sulla "costruzione di un'Europa dei cittadini", anche assicurando il pieno esercizio del diritto dei cittadini di circolare liberamente.
- (5) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) "Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona"¹⁷, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di proclamare il 2013 "Anno europeo della cittadinanza" onde dare impulso al dibattito sulla cittadinanza europea e informare i cittadini europei in merito ai loro diritti, segnatamente ai nuovi diritti derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
- (6) Fin dalla sua introduzione nel trattato di Roma del 1957 come una delle quattro libertà fondamentali, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente ha dimostrato la sua validità come uno dei pilastri per la creazione del mercato unico, a beneficio sia delle economie degli Stati membri sia dei singoli cittadini.
- (7) In particolare la libera circolazione e la mobilità dei lavoratori hanno contribuito a permettere al mercato del lavoro di far fronte alle conseguenze del cambiamento demografico, incrementando nel contempo le possibilità di occupazione delle persone e migliorando la competitività delle industrie europee. Nello stesso tempo, la libera circolazione assicura, quale condizione fondamentale, o promuove l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta gamma di diritti di cui godono in forza del diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di consumatori ad avere accesso a beni e servizi o i diritti in qualità di passeggeri e di turisti. Pertanto, facilitare la libera circolazione può potenzialmente determinare un accrescimento delle possibilità per i cittadini di cogliere pienamente le opportunità offerte dal mercato unico, costituendo un volano fondamentale per la crescita.
- (8) Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri è notevolmente apprezzato dai cittadini dell'Unione quale fondamentale diritto individuale che discende dalla cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, esso dimostra e promuove una migliore comprensione del valore dell'integrazione europea, nonché la partecipazione dei cittadini al processo volto a plasmare l'Unione europea. Quando escono dai confini nazionali per viaggiare o per insediarsi in altri Stati membri, i cittadini prendono conoscenza e si avvalgono di una vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal diritto dell'Unione allorché si trovano in tale situazione. L'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente contribuisce pertanto a rendere la cittadinanza dell'Unione una realtà tangibile nella vita quotidiana dei cittadini.
- (9) Sebbene il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sia sancito dal diritto primario dell'Unione e notevolmente sviluppato nel diritto secondario, sussiste tuttora un divario tra le norme giuridiche applicabili e la realtà cui si trovano confrontati i

¹⁶ COM (2009) 262 definitivo del 10.6.2009.

¹⁷ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-0483>.

cittadini allorché intendono esercitare tale diritto nella pratica. Oltre all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza di un numero eccessivo di ostacoli pratici cui si scontra la loro intenzione di vivere e lavorare altrove nell'Unione.

- (10) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini nell'Unione"¹⁸, la Commissione ha preso in esame i principali ostacoli che i cittadini incontrano tuttora nella loro vita quotidiana allorché intendono esercitare i propri diritti in quanto cittadini dell'Unione, in particolare allorché si trovano un altro Stato membro, e ha individuato 25 azioni concrete per rimuovere tali barriere. Uno degli ostacoli individuati in tale contesto è la carenza di informazioni. Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione la Commissione ha concluso che la mancanza di consapevolezza dei loro diritti impedisce ai cittadini dell'Unione di esercitarli pienamente e ha annunciato l'intenzione di promuovere la diffusione di informazioni ai cittadini europei in merito ai loro diritti, in particolare al diritto di circolare liberamente.
- (11) Poiché il diritto di circolare liberamente migliora significativamente la vita dei singoli individui, è indispensabile che l'informazione sull'esistenza di tale diritto e sulle condizioni per esercitarlo siano disponibili quanto più ampiamente possibile. Poiché i potenziali beneficiari di tale diritto sono tutti i cittadini dell'Unione, le iniziative di sensibilizzazione devono essere promosse in tutta l'Unione.
- (12) Per permettere ai cittadini dell'Unione di prendere decisioni informate sull'esercizio o meno del proprio diritto di circolare liberamente non è tuttavia sufficiente sensibilizzarli sul diritto di libera circolazione di per sé: è indispensabile che i cittadini dell'Unione siano altresì adeguatamente informati sugli altri diritti di cui possono avvalersi ai sensi del diritto dell'Unione allorché si trovano un altro Stato membro. Tali informazioni consentiranno loro di godere pienamente di tali diritti nel caso in cui decidano di esercitare il loro diritto di circolare liberamente.
- (13) In particolare è opportuno che i cittadini dell'Unione che valutano l'opportunità di esercitare il loro diritto di circolare liberamente siano informati in merito ai loro diritti in materia di acquisizione o di conservazione dei diritti previdenziali in virtù delle norme dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: tali norme garantiscono ai lavoratori che i diritti previdenziali da essi acquisiti non vanno perduti se scelgono di spostarsi in Europa. È inoltre opportuno che essi siano informati sul loro diritto a vedersi riconosciute le proprie qualifiche professionali e sulle competenze sociali e civiche che costituiscono parte del quadro europeo delle "competenze chiave per l'apprendimento permanente"¹⁹, le quali possono metterli in condizione di partecipare pienamente alla vita civica e di esercitare i propri diritti ai sensi del diritto dell'Unione.
- (14) In tale contesto è opportuno che i cittadini siano anche meglio informati sui diritti di cui godono in qualità di passeggeri che si spostano nell'Unione europea utilizzando un qualunque modo di trasporto e sui loro diritti di consumatori al di fuori dei confini

¹⁸ COM (2010) 603 definitivo.

¹⁹ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

nazionali. Se saranno convinti che i propri diritti in qualità di consumatori sono effettivamente tutelati, i cittadini daranno un contributo maggiore allo sviluppo del mercato europeo dei beni e dei servizi, sfruttandone appieno le potenzialità, e potranno usufruire ancor più dei suoi vantaggi. Analogamente è necessario che i cittadini siano meglio informati sulle norme relative alla sicurezza generale dei prodotti e alla sorveglianza del mercato, in maniera da essere consapevoli del modo in cui la loro salute e i loro diritti sono tutelati in tutta l'UE, in particolare per quanto riguarda le minacce o i rischi cui essi non possono far fronte come singoli individui. È inoltre importante rafforzare la consapevolezza dei cittadini dei loro diritti a un'assistenza sanitaria transnazionale, in modo da poter beneficiare pienamente di cure mediche sicure e di buona qualità al di fuori dei confini nazionali in seno all'UE.

- (15) A questo riguardo assume un'importanza fondamentale la consapevolezza dei diritti elettorali garantiti ai cittadini dell'Unione. Questi ultimi devono essere pienamente consapevoli del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo di cui possono avvalersi nello Stato membro di residenza. Allo stesso tempo la partecipazione politica può contribuire all'integrazione dei cittadini dell'Unione nella società degli Stati membri in cui hanno scelto di risiedere.
- (16) Una rafforzata consapevolezza dei cittadini dei vantaggi offerti, ad essi individualmente e alla società, da tali diritti può altresì contribuire a rafforzare il senso di appartenenza e di identificazione con l'Unione.
- (17) La proclamazione del 2013 come anno europeo dei cittadini costituisce un'ottima opportunità per rafforzare la consapevolezza del pubblico in generale dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione e contribuirà pertanto all'obiettivo di facilitare l'esercizio del diritto di circolare liberamente.
- (18) Nel 2013 si celebrerà il ventesimo anniversario dell'istituzione, con il trattato di Maastricht entrato in vigore il 1° novembre 1993, della cittadinanza europea. L'anno europeo dei cittadini sarà contrassegnato dal seguito della relazione sulla cittadinanza dell'Unione e da un piano d'azione per l'eliminazione definitiva degli ostacoli che ancora impediscono ai cittadini dell'Unione di godere dei loro diritti. L'anno europeo darà visibilità alla cittadinanza dell'Unione e ai suoi vantaggi concreti per i singoli cittadini, dimostrando anche l'incidenza tangibile delle politiche dell'Unione sulla vita quotidiana dei cittadini, in particolare in termini di eliminazione degli ostacoli all'esercizio dei loro diritti.
- (19) Rafforzare la consapevolezza dei cittadini dei propri diritti, compresi i loro diritti elettorali nello Stato membro di residenza, è importante anche nella prospettiva delle elezioni del Parlamento europeo nel 2014. È opportuno che l'impatto di tali azioni di sensibilizzazione sia moltiplicato attraverso lo stretto coordinamento e lo sfruttamento di sinergie con le pertinenti iniziative adottate da altre istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, e dagli Stati membri nel periodo precedente tali elezioni.

- (20) Al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle attività previste per l'anno di attuazione (2013), è importante condurre una serie di azioni preparatorie nel pieno rispetto dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento finanziario²⁰.
- (21) L'anno europeo dei cittadini deve sfruttare appieno gli strumenti di partecipazione esistenti e i diritti sanciti dagli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini al processo di attuazione del piano d'azione 2013 finalizzato all'eliminazione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio dei diritti dei cittadini e, più in generale, alla definizione delle politiche dell'Unione che danno concretezza ai loro diritti. A questo riguardo un ruolo centrale spetta alle organizzazioni della società civile europea.
- (22) La responsabilità della sensibilizzazione dei cittadini sui loro diritti in quanto cittadini dell'Unione incombe in primo luogo agli Stati membri: l'azione a livello dell'Unione integra e completa le iniziative nazionali a questo riguardo, come sottolineato nella dichiarazione politica "Insieme per comunicare l'Europa" firmata il 22 ottobre 2008 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione²¹.
- (23) In considerazione della portata dell'azione proposta, in particolare della necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali di informazioni e di iniziative di sensibilizzazione e di diffusione di buone pratiche a livello dell'Unione, gli obiettivi del proposto anno europeo dei cittadini possono essere conseguiti meglio a tale livello. L'Unione può pertanto adottare le misure pertinenti, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
- (24) È opportuno adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi, nonché i provvedimenti necessari ai fini del recupero di fondi perduti, versati indebitamente o utilizzati in modo improprio ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità²², del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità²³ e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)²⁴.
- (25) Il finanziamento dell'Unione di altre attività diverse da quelle finanziate con la dotazione finanziaria dell'anno europeo dei cittadini può avvenire attingendo ai Fondi strutturali o ai programmi esistenti dell'Unione, in particolare il programma "Europa per i cittadini" e il programma "Diritti fondamentali e cittadinanza",

²⁰ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (il regolamento finanziario) (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

²¹ GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3.

²² GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

²³ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

²⁴ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L'anno 2013 è proclamato "Anno europeo dei cittadini" (nel prosieguo "l'anno europeo").

Articolo 2

Obiettivi

L'obiettivo generale che si prefigge l'anno europeo è quello di rafforzare la consapevolezza dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione, allo scopo di aiutare i cittadini a esercitare pienamente il loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri. A questo riguardo, l'anno europeo è incentrato, tra l'altro, sulle opportunità di partecipazione civica e di accesso ai diritti da parte dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio, degli studenti, dei lavoratori, dei consumatori e dei fornitori di beni e servizi in tutta l'Unione.

Date tali premesse, gli obiettivi specifici dell'anno europeo sono i seguenti:

- rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell'Unione europea e più in generale ai diritti garantiti ai cittadini dell'Unione allorché si trovano in un altro Stato membro, compreso il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione;
- rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell'Unione in merito alle modalità con le quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti e delle politiche dell'Unione allorché risiedono in un altro Stato membro e promuovere la loro partecipazione attiva a forum civici sulle politiche e su problematiche dell'Unione;
- stimolare un dibattito sulle conseguenze e sulle potenzialità del diritto di circolare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza dell'Unione, in particolare in termini di rafforzamento della coesione sociale e della comprensione reciproca tra i cittadini dell'Unione, nonché del legame tra i cittadini e l'Unione.

Articolo 3

Iniziative previste

1. Le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 possono includere le seguenti iniziative organizzate a livello locale, regionale, nazionale o dell'Unione in relazione con gli obiettivi dell'anno europeo:
 - campagne di informazione, di istruzione e di sensibilizzazione indirizzate al pubblico in generale e a gruppi più ristretti della popolazione;

- scambi di informazioni, condivisione di esperienze e di buone pratiche da parte di amministrazioni nazionali, regionali e locali e di altre organizzazioni;
 - conferenze e manifestazioni per promuovere il dibattito e rafforzare la consapevolezza dell'importanza e dei benefici del diritto di circolare e di soggiornare liberamente e più in generale dei diritti dei cittadini in qualità di cittadini dell'Unione;
 - utilizzo degli strumenti di partecipazione multilingue esistenti per incentivare i cittadini a contribuire a dare concretezza ai propri diritti e più in generale al conseguimento degli obiettivi dell'anno europeo;
 - rafforzamento del ruolo e della visibilità dei siti multilingue "Europe Direct" e "La tua Europa" quali elementi chiave di un sistema di informazione a sportello unico sui diritti dei cittadini dell'Unione;
 - rafforzamento del ruolo e della visibilità degli strumenti di risoluzione dei problemi, come SOLVIT, per consentire ai cittadini dell'Unione di esercitare meglio e di far valere i propri diritti.
2. I dettagli delle iniziative di cui al paragrafo 1 sono precisati nell'allegato.
 3. La Commissione e gli Stati membri possono individuare altre attività idonee a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'anno europeo e consentire l'utilizzo della denominazione dell'anno europeo per promuovere tali attività nella misura in cui contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2.

Articolo 4

Coordinamento a livello dell'Unione e attuazione

La Commissione collabora strettamente con gli Stati membri e con gli enti e le associazioni che rappresentano gli interessi locali e regionali, in particolare il Comitato delle regioni.

La Commissione collabora strettamente anche con il Comitato economico e sociale europeo.

La Commissione organizza riunioni di interessati e di rappresentanti di organizzazioni o enti europei attivi nel settore della protezione dei diritti dei cittadini al fine di ottenere assistenza nell'attuare l'anno europeo a livello dell'Unione.

La Commissione applica la presente decisione a livello dell'Unione.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. Le misure su scala dell'Unione, menzionate nella parte A dell'allegato, comportano la stipula di un contratto di appalto o l'assegnazione di fondi stanziati nel bilancio generale dell'Unione.

2. Le misure su scala dell'Unione, menzionate nella parte B dell'allegato, possono essere finanziate dal bilancio generale dell'Unione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Ai fini dell'anno europeo la Commissione può collaborare con appropriate organizzazioni internazionali.

Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto ai sensi della presente decisione, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se necessario, l'Ufficio per la lotta antifrode effettua indagini conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)²⁵.
2. Per le azioni dell'Unione finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione oppure un qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivanti da un'azione o da una omissione di un operatore economico che abbiano o possano avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione attraverso una spesa indebita.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, in particolare l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate a un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di attuazione di questa.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Nel caso

²⁵ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

in cui il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario²⁶.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione e sui risultati delle iniziative realizzate in virtù della presente decisione, contenente inoltre una valutazione generale di tali iniziative.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

²⁶ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (il regolamento finanziario) (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

In linea di principio l'attuazione dell'anno europeo sarà basata su una vasta campagna di informazione a livello dell'Unione, eventualmente integrata con iniziative degli Stati membri. Alle iniziative nazionali e dell'Unione possono partecipare la società civile e altri interessati al fine di creare fra tutti i principali attori un senso di identificazione con gli obiettivi perseguiti. L'attuazione dell'anno europeo sarà realizzata nella pratica tramite le seguenti misure.

A. INIZIATIVE DIRETTE DELL'UNIONE

La partecipazione finanziaria assumerà generalmente la forma di acquisto diretto di beni e servizi nell'ambito di contratti quadro esistenti. Una parte dei fondi può essere destinata alla fornitura di servizi linguistici (traduzione, interpretazione, informazioni multilingue).

Campagne di informazione e di promozione comprendenti:

- produzione e diffusione di materiale stampato e di audiovisivi che riflettano i messaggi specificati nell'articolo 2;
- manifestazioni e forum di particolare risonanza finalizzati allo scambio di esperienze e di buone pratiche;
- misure volte a rendere pubblici i risultati e a innalzare il profilo di programmi, progetti e iniziative dell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'anno europeo;
- creazione di un apposito sito di informazione su Europa (http://europa.eu/index_en.htm) per illustrare le iniziative adottate nel contesto dell'anno europeo.

B. INIZIATIVE DELL'UNIONE IN REGIME DI COFINANZIAMENTO

Non sono previste iniziative in regime di cofinanziamento.

C. INIZIATIVE NON BENEFICIARIE DI AIUTI FINANZIARI DA PARTE DELL'UNIONE

L'Unione concederà un supporto non finanziario (compresa l'autorizzazione scritta all'uso del logo, una volta sviluppato, nonché ogni altro materiale associato all'anno europeo) alle iniziative promosse da organizzazioni pubbliche o private nella misura in cui queste assicurano la Commissione che le iniziative in questione sono o saranno realizzate nel 2013 e sono suscettibili di apportare un significativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'anno europeo.